

Roma, 4 aprile 2025

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2025_14

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **La PEC degli amministratori può coincidere con quella della società**

Il Conservatore del Registro delle imprese della Camera di Commercio di Verona, con una comunicazione inviata il 26 marzo scorso ai professionisti locali, contraddicendo il MIMIT, ha stabilito che la PEC degli amministratori da indicare al Registro delle imprese può anche coincidere con quella della società amministrata. Inoltre, non sembra attribuire rilievo al termine del 30 giugno 2025 fissato dal MIMIT per la comunicazione delle PEC degli amministratori delle società già costituite al 1° gennaio 2025. Si ricorda che l’art. 1 comma 860 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l’obbligo di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – o meglio, un domicilio digitale – al Registro Imprese. A decorrere dal 1° gennaio 2025, data di entrata in vigore della L. 207/2024, quindi, gli amministratori di società sono tenuti comunicare una PEC al Registro delle imprese. Sul nuovo obbligo si sono presentate numerose incertezze. Ci si è chiesti, ad esempio, se fosse possibile far coincidere la PEC dell’amministratore con quella della società e se l’obbligo riguardasse anche le società già costituite al 1° gennaio 2025. Secondo il MIMIT (nota n. 43836/2025), la percorribilità della soluzione della coincidenza delle PEC sarebbe preclusa dalla Direttiva del 22 maggio 2015, dove si prescrive che l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa comunicato per l’iscrizione nel Registro delle imprese deve essere “nella titolarità esclusiva della medesima”. Con la conseguenza che, in caso di coincidenza, l’iscrizione è da ritenere non legittimamente effettuata; ciò in ragione della ratio delle norme in esame, nonché alla luce delle ripercussioni dell’iscrizione su molteplici piani, non ultimo in relazione alle disposizioni concernenti il processo civile telematico. A fronte di ciò, quindi, si è stabilito l’onere delle imprese che, nel frattempo, avessero optato per la coincidenza tra i due recapiti, di conformarsi alle nuove indicazioni entro il 30 giugno 2025. Con riguardo al secondo aspetto, poi, il MIMIT ha stabilito che l’obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori si applica anche alle società già costituite prima del 1° gennaio 2025, che possono comunicare gli indirizzi dei propri amministratori entro il 30 giugno 2025. Il Conservatore veronese, ora, come già evidenziato, ritiene che il “parere” del MIMIT non consenta ancora di pervenire a una chiara applicazione delle nuove disposizioni normative; circostanza che ha suggerito a Unioncamere di avviare una ulteriore interlocuzione con gli Uffici ministeriali, allo scopo di dirimere le criticità interpretative emerse. Ciò detto, reputa opportuno riassumere la propria posizione. Evidenziato, quindi, come l’obbligo in questione attenga a tutte le imprese costituite in forma societaria e a tutti gli amministratori e liquidatori di società, anche se non qualificati come legali rappresentanti, nella comunicazione si distinguono le tipologie di istanze a seconda che attengano a società costituite a partire dal 1° gennaio 2025 o anteriormente. Nel primo caso, sono da considerare le domande di iscrizione nel Registro delle imprese e tutte le successive domande di variazione del contratto sociale dalle quali consegue l’attribuzione della qualifica di socio amministratore/liquidatore di società di persone, e le domande di iscrizione della nomina di amministratori/liquidatori di società di

capitali. Nel secondo, invece, sono da considerare le domande di iscrizione delle modifiche del contratto sociale di società di persone dalle quali consegue l'attribuzione della qualifica di socio amministratore/liquidatore e le domande di iscrizione della nomina di amministratori di società di capitali, anche a seguito di conferma della carica, ivi comprese quelle di attribuzione dei poteri ad amministratori già iscritti e la nomina di liquidatori. In qualsiasi caso, peraltro, la PEC da riportare nel modello Intercalare P dell'amministratore/liquidatore può coincidere con quello della società amministrata o in liquidazione. Con particolare riguardo alle istanze di società già esistenti al 1° gennaio 2025, poi, si precisa che l'obbligo di indicazione della PEC nelle ricordate domande si riferisce a quelle presentate al Registro delle imprese a partire dal 1° aprile 2025, indipendentemente dalla decorrenza della nomina indicata nelle stesse. Sempre alle società già esistenti al 1° gennaio 2025 è dedicato un ulteriore periodo che non brilla per chiarezza. Si afferma che, al di fuori dei casi contemplati, e, quindi, sembrerebbe, ai "già" amministratori/liquidatori delle società esistenti al 1° gennaio 2025, "è «consentita» la presentazione di autonoma istanza di iscrizione del «proprio» domicilio digitale, senza oneri"; precisazione che sembra configurare una mera facoltà ("è consentita") ma solo in relazione a una "propria" PEC. Si evidenzia, infine, che l'omessa indicazione della PEC degli amministratori/liquidatori comporta la sospensione del procedimento di iscrizione della domanda, con richiesta di regolarizzazione della stessa ed eventuale rigetto in caso di inosservanza dell'obbligo di legge.

Fonte: Maurizio Meoli, Eutekne del 4 aprile 2025

➤ Commercio di oro, dal 17 aprile l'iscrizione al nuovo Registro Oam

A partire dal 17 aprile i soggetti che svolgono o intendono svolgere il commercio di oro così come disciplinato dalla legge n° 7/2000, dovranno iscriversi al nuovo Registro degli Operatori Professionali in Oro gestito dall'Organismo Agenti e Mediatori (Oam). È quanto emerge dal comunicato pubblicato ieri dello stesso Organismo, con cui sono state diffuse le specifiche tecniche di iscrizione contenute nella Circolare Oam 62/25. In particolare, per effetto delle modifiche normative introdotte dal Dlgs n° 211/24, le competenze sugli Operatori Professionali in Oro sono state trasferite dalla Banca d'Italia all'Oam che diventa, di fatto, l'Ente deputato a ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 7/2000 e a censire i soggetti dediti al commercio di oro nel Registro Opo che sarà avviato il 17 aprile. Con specifico riferimento alle iscrizioni, i soggetti già operativi al 17 aprile grazie all'iscrizione nell'Albo precedentemente tenuto dalla Banca d'Italia, potranno continuare a svolgere l'attività, presentando istanza all'Organismo entro 30 giorni dall'apertura del Registro stesso, nelle more del provvedimento di iscrizione (o diniego) dell'Oam; tutti gli altri, a fronte della richiesta di iscrizione, dovranno invece attendere la pronuncia finale dell'Organismo, entro i 30 giorni successivi (prorogabili di 15) circa l'avvenuta iscrizione per poter operare legittimamente. Il contributo per l'iscrizione nel Registro Opo da versare all'Oam ammonta, in via ordinaria, a 980 euro. Si riduce invece a 680 euro per gli Operatori istanti già iscritti nel Registro Compro Oro in quanto anche esercenti la compravendita di oggetti preziosi usati ai sensi del Dlgs n°92/2017. L'istanza, infatti, dovrà essere presentata anche dalle società iscritte nel Registro degli Operatori Compro oro (Oco) tenuto dall'Oam che intendano svolgere l'attività di Operatore Professionale in oro. A tal proposito, grazie all'agevolazione prevista dalla circolare Oam, la contribuzione totale del singolo operatore iscritto ad entrambi i Registri risulta pari alla contribuzione in caso di sola iscrizione al Registro Opo. La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata mediante invio telematico e sottoscritta dal legale rappresentante, utilizzando il servizio presente nell'Area privata sul Portale dell'Organismo, previa registrazione allo stesso. Infine, il contributo dovrà essere pagato entro 5 giorni dalla data di presentazione dell'istanza esclusivamente tramite la piattaforma digitale "pagoPA", fruibile dal portale dell'Oam.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 4 aprile 2025

➤ Partecipazioni donate, successione con valute da attualizzare

Ai fini dell'applicazione della disciplina civilistica della successione, il valore delle partecipazioni di provenienza donativa, in linea di principio, dovrebbe essere temporalmente riferito all'apertura della stessa (artt. 556 e 750 c.c.). Tuttavia, sotto un profilo logico-equitativo appare preferibile la tesi secondo cui il suddetto valore andrebbe rapportato al momento della donazione medesima, con un "correttivo di trasposizione", declinabile in due modalità alternative. Un primo metodo, preferibile laddove la società partecipata non abbia registrato variazioni significative imputabili ad eventi straordinari e/o ad iniziative del donatario, prevede la capitalizzazione nel senso di aggiornare l'entità misurabile all'atto della liberalità in ragione delle dinamiche economiche e di mercanti con impatto sull'azienda. Una tecnica alternativa, particolarmente idonea nell'ipotesi di scenari evolutivi complessi, si concentra esclusivamente sugli aspetti fisiologici ed impliciti del comparto di business di riferimento. In questi termini si è espressa STEP Italia nel Position Paper (PP) sull'argomento. In materia di successione, le donazioni assumono rilevanza sotto tre diversi aspetti: la riunione fittizia, la "imputazione ex se, la collazione. La prima è un'operazione cartolare/contabile diretta a computare i beni appartenenti al defunto al momento di apertura della successione, deducendo i debiti ed aggiungendo quanto disposto dallo stesso in vita per donazione o liberalità. Il relativo scopo è quello di distinguere la parte di patrimonio disponibile da quella riservata a legittimari/eredi necessari, onde in caso di accertamento della lesione di legittima le medesime donazioni/liberalità risultano esposte al rischio di azione di riduzione. Ai sensi dell'art. 564, comma 2, c.c. è previsto che, ai fini dell'esercizio di questa domanda, il legittimario "imputi alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia espressamente dispensato". Infine occorre aver riguardo all'art. 737 c.c. secondo cui, ove non ricorra dispensa, "i figli e il loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente". Quanto all'apprezzamento dei beni interessati, in virtù del combinato disposto degli artt. 556 e 747-750 c.c., la disciplina della collazione di beni mobili assurge a paradigma di riferimento. In particolare, l'art. 750 c.c. dispone che si debba considerare il "valore al tempo della successione". Il PP sottolinea l'ampio dibattito che ha interessato la giurisprudenza e la dottrina nella considerazione delle peculiarità che contraddistinguono il bene partecipativo e la sua esposizione a possibili incrementi/decrementi di valore per fattori esterni, interni, di mercato, ivi incluse operazioni straordinarie. Se da parte una la giurisprudenza non sembra discostarsi dal dato normativo letterale (v. Cass. n. 10756/2019; contra Trib. Sassari sez. I, n. 576/2022), gli studiosi, invece, hanno prevalentemente sposato una tesi orientata ad ancorare il computo estimativo al momento dell'atto liberale, vuoi in termini assoluti, vuoi aprendo alla necessità/opportunità di attuare un adeguamento. STEP Italia si riaggancia a quest'ultima posizione in quanto maggior rispondente alla ratio legis di preservare la parità di trattamento degli eredi e la congrua valorizzazione dell'asse ereditario.

Fonte: Gianluca Stancati, Italia Oggi del 1° aprile 2025

I migliori saluti.

La Segreteria


LF/cdr